



Delibera n. 137/2021
06 Luglio 2021
Allegato M al Verbale n. 04/2021

Oggetto: Accordo di Ricerca Collaborativo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Università degli Studi del Sannio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti*"



e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo di Ricerca Collaborativo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Università degli Studi del Sannio;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che ha ad oggetto la collaborazione per la promozione di attività di ricerca scientifica e tecnologica con particolare riferimento al settore dello studio della tettonica attiva dell'area dell'Appennino irpino-sannita; CONSIDERATO, dunque, che nel contesto di tale Accordo verranno condotte attività di: a) integrazione delle rispettive risorse di monitoraggio sismico e geodetico sul territorio dell'Appennino irpino-sannita; b) analisi di superficie del territorio dell'Appennino Campano presso le principali strutture sismogenetiche; c) studio tettono-stratigrafico per la definizione di un modello tridimensionale del sottosuolo sudappenninico;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;
su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Ricerca Collaborativo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Università degli Studi del Sannio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 13/07/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13/07/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

**ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA
TRA**

L'Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Codice Fiscale e Partita Iva 01114010620, con Sede Legale in via Francesco de Sanctis - 82100 Benevento (di seguito definita "DST") in persona del Direttore pro tempore, Prof.ssa Maria MORENO, nata a Napoli il 27/06/1965

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal Presidente Prof. Carlo DOGLIONI, nato a Feltre il 25 gennaio 1957, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale,

di seguito denominati anche congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO:

- che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'INGV, Ente Pubblico di Ricerca dello Stato italiano, è stato istituito con decreto legislativo n. 381 del 20 settembre 1999;
- che l'INGV, in base all'art. 2 comma 1, del proprio Statuto, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale, con avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera b), progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni,

enti locali e soggetti privati;

- che la struttura scientifica dell'INGV, in base all'art. 16 del proprio Statuto, si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri;
- che lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio prevede che l'Università partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
- che il Dipartimento di DST collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della sismologia strumentale e della vulcanologia anche con la partecipazione congiunta a progetti di sviluppo europei;
- che il DST è impegnato nel Programma di Ricerca "Analisi stratigrafico-strutturale, sedimentologica e cartografica delle unità appenniniche nel quadro dell'evoluzione geodinamica dell'area mediterranea" finanziato con Fondi di Ateneo (F.R.A.);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

Scopo dell'Accordo di ricerca collaborativa è quello di instaurare un rapporto di collaborazione attraverso il quale le attività condotte dalle Parti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, al fine di promuovere attività di ricerca di tipo tecnologico e scientifico con particolare riferimento al settore dello studio della tettonica attiva dell'area dell'Appennino irpino-sannita e attività di formazione e trasferimento tecnologico di vario grado e livello.

Art. 2 (Oggetto)

1. In base al presente Accordo di ricerca collaborativa le Parti, per il tramite delle due Sedi di Grottaminarda e di Benevento, collaboreranno alla promozione di:

- **attività di ricerca di tipo scientifico e tecnologico** con particolare riferimento al settore dello studio della tettonica attiva dell'area dell'Appennino irpino-sannita; in tale contesto verranno condotte attività di:

a) integrazione delle rispettive risorse di monitoraggio sismico e geodetico sul territorio dell'Appennino irpino-sannita;

b) analisi di superficie del territorio dell'Appennino Campano presso le principali strutture sismogenetiche;

c) studio tettono-stratigrafico per la definizione di un modello tridimensionale del sottosuolo sudappenninico.

- **attività di formazione e trasferimento tecnologico** verso studenti e personale delle Università e degli Enti di Ricerca e delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, inclusa la formazione post-laurea di dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca, attraverso conferenze, dibattiti, seminari e workshop; le Parti collaboreranno, quindi, alla promozione delle seguenti attività:

- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
- svolgimento di esercitazioni;
- organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui le Parti aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti di ambo le Parti;
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;
- favorire attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzioni stipulate sulla base della legge 196/1997.

Inoltre, le Parti collaboreranno congiuntamente alla proposta di progetti e di iniziative finanziabili tramite programmi di ricerca a livello regionale, nazionale e/o internazionale; nel qual caso le attività in oggetto saranno definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le Parti che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo di ricerca collaborativa.

Art. 3 (Responsabili Scientifici)

1. Il coordinamento dell'attività di ricerca verrà affidato a due Responsabili Scientifici nominati uno per Parte entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, aventi il compito di:

- a) verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase;
- b) provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell'attività di ricerca;
- c) garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate;
- d) assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi e ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori.

2. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le Parti indicano rispettivamente come Responsabile scientifico le persone di seguito indicate:

- per INGV, il Dott. Gianpaolo CECERE (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. 0825-446057(838); posta elettronica gianpaolo.cecere@ingvit; indirizzo Contrada Ciavalone, 1, 83025, Grottaminarda (AV);

- per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio, il Prof. Sabatino CIARCIA (di seguito indicato come "Referente Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. 0824.305134; posta elettronica ciarcia@unisannio.it ; indirizzo Dipartimento di Scienze e Tecnologie, via Francesco De Sanctis, snc – 82100 Benevento.

3. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del presente atto, ciascuna Parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra le conoscenze, competenze e le risorse strumentali e umane di cui dispone, che ritiene necessarie al compimento delle attività di ricerca.

2. L'attività verranno svolte dalle Parti presso la sede del DST di Benevento e presso la sede INGV di Grottaminarda.

Art. 5 (Durata)

1. Il presente Accordo di ricerca collaborativa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con pec (aoo.roma@pec.ingv.it; ateneo@pec.un.....it) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 6 – (Riservatezza – Proprietà intellettuale)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie definite di natura riservata che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito alla altra Parte, nell'ambito del presente Accordo, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvo i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni delle attività collaborative operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalla altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni delle attività collaborative operative.

4. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale e industriale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo quote da determinare in relazione al contributo di ciascuna parte, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno contribuito allo sviluppo dei risultati svolto attività di ricerca. Le modalità di gestione della co-titolarità verranno fissate con accordi successivi. Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, lo comunicherà per iscritto e l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

Art. 7 (Pubblicazioni)

1. Le Parti si riservano il diritto di divulgare i risultati inventivi generati congiuntamente, a esclusivo scopo di ricerca, mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte.

Art. 8 (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro)

1. Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Accordo, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 9 (Diritto di recesso e risoluzione del Accordo)

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Accordo mediante raccomandata A.R. o comunicazione via pec, da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 15 giorni.

In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare all'altra le spese sostenute e tenerla indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D.12 Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative del presente Accordo, di cui all'art. 8, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Art. 11 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Art. 12 (Norme finali)

1. Il Presente Accordo è esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 353 e 354.

2. Il presente Accordo è firmato ai sensi dell'art 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, R.D.16 marzo 1942, n. 262.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Maria MORENO

.....

PER L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Il Presidente

Prof. Carlo DOGLIONI

.....